

**MANUALE
PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA
NAZIONALE PROFESSIONISTI**

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

INDICE

CAPITOLO A

I criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza Nazionale e le condizioni per la permanenza in Serie A nel corso della Stagione Sportiva 2022/2023.

Sezione 1: Criteri legali ed economico-finanziari.

Sezione 2: Criteri organizzativi di controllo dei bilanci.

Sezione 3: Criteri infrastrutturali.

Sezione 4: Criteri Sportivi.

Sezione 5: Criteri per l'organizzazione societaria di base.

CAPITOLO B

Il procedimento per l'ottenimento della Licenza Nazionale.

Sezione 6: Domanda per la concessione della Licenza Nazionale: i documenti da allegare:

6.2.1 Budget

6.2.2 Indici

6.2.3 Bilancio

6.2.4 Stipendi e contributi

6.2.5 Altri debiti verso Erario ed Inps

6.2.6 Impianto Sportivo

6.2.7 Impegni sportivi

Sezione 7: Procedura di concessione delle Licenze Nazionali da parte del Consiglio federale.

Sezione 8 Ricorso avverso alla mancata concessione della Licenza Nazionale.

CAPITOLO C

Obblighi a seguito della concessione delle Licenze Nazionali.

Sezione 9: Obblighi a carico delle società sportive professionistiche dopo aver ottenuto la Licenza Nazionale.

Sezione 10: Adempimenti successivi alla presentazione della domanda di concessione

della Licenza. I controlli periodici della Com.Te.C. e della LBA nel corso della Stagione Sportiva 2022/2023.

Sezione 11: Controlli da parte della LBA, della Com.Te.C. e della commissione Impianti. Sanzioni.

CAPITOLO D

Definizioni e Allegati.

Sezione 12: Definizioni.

Sezione 13: Allegati.

CAPITOLO A

I CRITERI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER OTTENERE LA LICENZA NAZIONALE E LE CONDIZIONI PER LA PERMANENZA IN SERIE A NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.

Sezione 1**CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI**

1. Al fine dell'ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono depositare nel Cloud federale la documentazione necessaria al fine di dimostrare il rispetto delle seguenti condizioni di carattere economico finanziario:
 1. di avere un budget per la stagione 2022/2023 di cassa idoneo a coprire interamente le uscite finanziarie previste. Il relativo prospetto, nei termini infra specificati, dovrà contenere entrate finanziarie per ricavi per un importo non inferiore a Euro 2.500.000,00. In tale soglia possono rientrare anche la previsione di eventuali versamenti a fondo perduto da parte dei soci. Di queste entrate finanziarie non inferiori a Euro 2.500.000,00, almeno 500.000,00 Euro dovranno riferirsi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità, che dovranno essere oggetto di deposito secondo le disposizioni riportate alla Sezione 6, articolo 6.2.1.2;
 2. di aver rispettato le seguenti condizioni, come precisate nel rispettivo Regolamento Esecutivo della LBA, inoltrando idonea documentazione alla LBA attestante:
 - a) forma giuridica di società per azioni o società a responsabilità limitata;
 - b) statuto conforme alla legge n. 91 del 23 marzo 1981;
 - c) indicazione di tutti i soci, con specificazione della relativa quota di partecipazione, nonché dei soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e che per tale loro rilevanza sono soggetti alla giustizia federale;
 - d) indicazione del legale rappresentante, degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori della società;
 - e) versamento della quota di ingresso e della quota associativa annuale determinate dall'Assemblea della LBA;
 - f) fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della LBA, dell'importo pari a Euro 250.000,00, rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società Sportiva a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della LBA. Tale fideiussione deve avere validità per una Stagione Sportiva e scadenza al 15 luglio della Stagione Sportiva 2023/2024;
 - g) eventuale fideiussione integrativa in caso di mancato deposito di contratti di sponsorizzazione per un importo minimo di euro 500.000,00 rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società Sportiva a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della LBA. Tale fideiussione deve avere validità per una Stagione Sportiva e scadenza pari a quella di cui alla precedente lettera f). L'importo della fideiussione integrativa sarà comunicato direttamente dalla Com.Te.C. alla

Società Sportiva interessata entro il termine previsto alla Sezione 7, articolo 7.5.;

3. di aver approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2021 per le Società Sportive che chiudono il bilancio in un termine infra annuale, o al 31 dicembre 2020 per le Società Sportive che chiudono il bilancio nell'anno solare;
4. di aver depositato copia dei contratti (sulla base del contratto-tipo previsto dal relativo Accordo Collettivo) relativi ad acquisizioni delle prestazioni dei giocatori intervenute prima del 30 giugno 2022, unitamente a tutti gli ulteriori contratti con i giocatori, allenatori e altri lavoratori sportivi, purché tesserati, anche se stipulati da società terze controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. con le, o dalle, Società Sportive, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2021 e dell'articolo 21, comma 30, del Regolamento esecutivo settore professionisti FIP;
5. di aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di concessione della Licenza Nazionale (**Allegato 1**);
6. di avere al 31 marzo 2022 un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a 1,6.
Si precisa inoltre che ai fini del calcolo del parametro:
 - i debiti verso l'Erario così come determinato alla data del 31 marzo 2022. Le dodici rate da dover inserire dovranno essere comprensive delle sanzioni;
 - i debiti verso tesserati alla data del 31 marzo dovranno essere comprensivi dei lodi resi esecutivi entro la data del 30 giugno 2022 emessi sia dalla Commissione Vertenze Arbitrali, sia dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso la LBA, sia dal Tribunale Internazionale della FIBA-BAT;
 - considerato i mancati introiti da botteghino conseguenti ai provvedimenti emergenziali in materia di pandemia, le Società potranno utilizzare i ricavi di competenza relativi all'ultimo bilancio approvato incrementati del 30%;
7. di aver al 31 marzo 2022 un rapporto Attivo Circolante/Passivo Circolante con un coefficiente non inferiore a 0,4;
8. di aver al 31 marzo 2022 un rapporto Costo del Lavoro/Valore della Produzione con un coefficiente non superiore a 0,85;
9. di avere adempiuto entro il 30 aprile 2022 ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati, compreso il Fondo Accantonamento Fine Carriera, fermo

restando che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati anche i lodi esecutivi alla data del successivo 30 giugno 2022 emessi sia dalla Commissione Vertenze Arbitrali, sia dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso la LBA, sia dal Tribunale Internazionale della FIBA- BAT, aventi ad oggetto controversie riferite ad obbligazioni maturate comunque fino alla data del 30 aprile 2022;

10. di aver comunque adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP, ivi compresi:
 - a) le eventuali ingiunzioni e/o lodi esecutivi emessi dalla Commissione Vertenze Arbitrali anche a favore delle Società affiliate alla FIP;
 - b) il pagamento del saldo finale della scheda contabile per la Stagione Sportiva 2021/2022 e il pagamento della prima rata relativa alla Stagione Sportiva 2022/2023 entro il termine perentorio del 7 luglio 2022. Quest'ultima viene determinata nel Comunicato Ufficiale contributi a carico delle Società Sportive di successiva pubblicazione;

11. di aver comunque adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell'Erario per (IRPEF) e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (INPS) fino al 30 aprile 2022 (pagamento per competenza F/24 del successivo 16 maggio ovvero entro i termini previsti dalla legge ovvero entro i termini previsti dalle disposizioni per emergenza Covid) nonché aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell'Erario per IRES, IRAP, IVA fino al 31 dicembre 2020.
 A tale riguardo, si precisa che saranno considerati debiti verso Erario ed Enti Previdenziali anche le sanzioni ed interessi per omessi o ritardati versamenti contenuti nelle cartelle esattoriali divenute esecutive alla data del 30 aprile 2022 e che, in presenza di debiti per imposte contributi previdenziali e oneri accessori così come sopra indicati, la Società Sportiva è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
 - a) ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell'INPS Agenzia delle Entrate e/o enti o società competenti alla riscossione, in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
 - b) emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale eventualmente emessa in sede di contenzioso amministrativo ovvero giudiziale in relazione a debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo;
 - c) sospensione e/o rateizzazione degli obblighi fiscali e contributivi anche a seguito di disposizioni normative vigenti;
 - d) per eventuali adesioni alle procedure previste dall'art.182bis e dall'art.182ter L.F. è richiesta l'omologa del Tribunale competente entro il termine perentorio del 7 luglio 2022;

12. che non sussistono alla data del 31 marzo 2022 le condizioni previste dagli artt. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 cod. civ. così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dall'attestazione rilasciata dal Collegio Sindacale. Se appositamente deliberate in assemblea sono fatte salve le disposizioni normative emesse a seguito di emergenza Covid in materia di perdite emerse nell'esercizio "alla data del 31 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2021" così come disciplinato dall'articolo 6 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) e successive modifiche inserite nella Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) di cui all'art.1 comma 266 nonché dalla legge di conversione del DL 228/2021, cd Milleproroghe, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n.49.

13. di aver assunto l'impegno di dare accesso alla LBA alle proprie *library* di immagini ovvero di autorizzare la LBA ad utilizzare le *library*, proprie e delle Società Sportive, ai fini della conservazione delle immagini di archivio nelle *library* medesime, anche al fine di adempiere per la Stagione Sportiva 2022/2023 e le Stagioni Sportive successive alle obbligazioni da quest'ultima assunte con soggetti terzi (**Allegato 17**).

Sezione 2**CRITERI ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO DEI BILANCI**

1. Ciascuna Società Sportiva si uniforma alle previsioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, con i relativi adempimenti e la nomina dell'Organismo di Vigilanza.
Con riferimento alla certificazione dei bilanci, ciascuna Società Sportiva deve inoltre scegliere quale ente certificatore un Revisore legale. Laddove la Società Sportiva sia sottoposta a direzione e controllo nell'ambito di un gruppo societario a sua volta oggetto di certificazione del bilancio, è consentito che la Società Sportiva individui l'ente certificatore nel Revisore legale della capogruppo (ovvero in quella delle società dei propri azionisti), anche in assenza dei requisiti sopra indicati.
La situazione economica patrimoniale riferita alla data del 31 marzo di ogni anno come previsto dal presente Manuale alla Sezione 6, articolo 6.2.3 deve essere sottoposta alla revisione di un Revisore legale per il rilascio di una "*limited review*".
Il Revisore legale nominato dall'assemblea dei soci della Società Sportiva deve rispettare i requisiti di indipendenza nei confronti della stessa Società Sportiva.
Le Società Sportive neopromosse, che eventualmente non avessero già attiva la procedura di cui al citato decreto o che non abbiano ancora scelto l'ente certificatore, devono provvedere, nell'attivazione della procedura di cui al citato decreto e alla nomina del Revisore legale, entro e non oltre il 30 settembre 2022.

Sezione 3

CRITERI INFRASTRUTTURALI

1. Al fine dell'ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono disporre di un Impianto Sportivo che rispetti la condizione prevista al successivo paragrafo 4.4. (che costituisce condizione necessaria per l'ottenimento della Licenza Nazionale) ed essere idoneo ai requisiti qui di seguito indicati.
2. Le Società Sportive devono, entro il termine del 30 giugno della Stagione Sportiva Precedente, depositare presso la "*Commissione Impianti Sportivi della FIP*" ("*CIS*") la documentazione comprovante:
 3. la proprietà Impianto Sportivo ovvero il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'Impianto Sportivo, comprovante la disponibilità fino al termine della Stagione Sportiva 2022/2023 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima Stagione Sportiva;
 4. la licenza di cui all'art.68 del TULPS del suddetto Impianto Sportivo, valida almeno fino al termine della Stagione Sportiva 2022/2023;
 5. le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art.80 del TULPS, l'agibilità in relazione alla capienza ammessa del suddetto Impianto Sportivo. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'Impianto Sportivo antecedenti il termine della Stagione Sportiva 2022/2023.
3. La Società Sportiva, nel caso in cui intenda trasferire la propria attività in Comune diverso dalla propria sede per mancanza di un adeguato Impianto Sportivo (e con ciò si intende la mancata disponibilità/presenza sul territorio comunale sede della Società Sportiva, di un Impianto Sportivo con le caratteristiche previste dai regolamenti della FIP e della LBA) o per poter svolgere azione promozionale in città capoluogo di regione o di provincia (e con ciò si intendono tutte quelle iniziative poste in essere dalla Società Sportiva al fine di promuovere la pallacanestro), deve presentare domanda al Presidente della LBA entro il 30 giugno 2022, allegando:
 - a. il verbale di Assemblea dei Soci che attesti la richiesta di trasferimento;
 - b. la dichiarazione del soggetto, ente proprietario o gestore dell'Impianto Sportivo che ne attesti la disponibilità per la Stagione Sportiva 2022/2023;
 - c. la certificazione o verbale della Commissione di vigilanza attestante la capienza e l'agibilità dell'Impianto Sportivo in conformità alle vigenti norme di legge;
 - d. tutta la documentazione di cui al precedente punto 2, lettere a), b) e c);
 - e. il nulla osta del Prefetto relativo ad un Impianto Sportivo ubicato nel territorio nazionale, nonché ogni altra documentazione utile.
 - f. Le certificazioni relative all'attrezzatura sportiva e al parquet in relazione a quanto richiesto dal Regolamento relativo all'impiantistica sportiva per il gioco della pallacanestro redatto dalla FIP;

- g. Le caratteristiche di cui ai successivi punti 4.1, 4.2 3 4.3.

Spetterà al Presidente della LBA, verificata la documentazione prodotta ed accertata la regolarità e valutata altresì se la domanda è comunque meritevole di attenzione e di interesse per il movimento cestistico, autorizzare il trasferimento di attività dando contemporaneamente comunicazione scritta alla FIP per la ratifica e, per conoscenza, alla CIS della FIP e alle altre Società Sportive. In caso di diniego della autorizzazione la Società Sportiva richiedente può inoltrare istanza di riesame entro 5 giorni dalla comunicazione, all'Assemblea della LBA, la cui decisione è inappellabile. Salvo deroga, non potrà essere considerato nella disponibilità di una Società Sportiva un Impianto Sportivo utilizzato da altra Società Sportiva.

4. Il provvedimento di idoneità agonistica dell'Impianto Sportivo sarà rilasciato sulla base delle seguenti caratteristiche:

4.1. Caratteristiche degli Impianti Sportivi

In generale le caratteristiche degli Impianti Sportivi devono fare riferimento al Regolamento relativo all'impiantistica sportiva per il gioco della pallacanestro redatto dalla FIP, per il livello gold.

- 4.1.1. Gli Impianti Sportivi devono avere i seguenti requisiti:
- a) impianto al coperto (indoor), non sono ammessi campi di gioco all'aperto.
 - b) conformità alle vigenti prescrizioni in materia di pubblici spettacoli sportivi al coperto;
 - c) omologazione per lo svolgimento di incontri di pallacanestro;
 - d) capienza, attestata da apposita dichiarazione della Commissione di vigilanza, od organo pubblico competente, non inferiore a quella prescritta;
 - e) impianto di riscaldamento e di condizionamento o ventilazione idonei allo scopo e comunque conformi alle norme vigenti;
 - f) impianto di illuminazione in grado di consentire riprese televisive a colori secondo adeguati standard tecnici.
- 4.1.2. Gli Impianti Sportivi devono inoltre essere dotati dei seguenti spazi:
- a) per gli impianti Sportivi di nuova costruzione o di recente ristrutturazione quattro spogliatoi separati per gli atleti secondo il seguente standard: 8 docce, 2 WC, 4 lavabi, 1 macchina del ghiaccio, 1 lettino, 1 lavagna, fornitura sufficiente di acqua naturale; per gli Impianti Sportivi datati nel tempo si ritiene sufficiente la dotazione di due spogliatoi per atleti con la dotazione standard;
 - b) per gli impianti Sportivi di nuova costruzione o di recente ristrutturazione, tre spogliatoi separati muniti di tutti i servizi

igienici, destinati agli arbitri ed agli ufficiali di campo, distinti da quelli degli atleti. Per gli Impianti Sportivi datati nel tempo si ritengono sufficienti due spogliatoi;

- c) un locale per i controlli antidoping dotato di anticamera e comprendente un WC, un lavabo ed una doccia;
- d) un locale appositamente destinato al primo soccorso di tesserati iscritti a referto dotato di un ulteriore ambiente separato con lavabo e WC e posto di primo soccorso del pubblico. Posizionato in modo da essere fruibile da ogni settore dell'Impianti Sportivi.

In caso di difformità riscontrate negli spazi di cui al presente articolo 4.1.2, la C.I.S. assegnerà alla Società Sportiva un termine, anche successivo alla assegnazione delle Licenze, entro il quale sanare dette difformità.

4.2. Caratteristiche del campo, delle attrezzature e delle dotazioni

4.2.1. Il campo di gioco deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) Campo di gioco o rettangolo di gioco di dimensioni metri 28x15, delimitato da linee di colore preferibilmente bianco della larghezza di centimetri 5. Nell'ambito del rettangolo di gioco non possono esistere linee dello stesso colore che non siano quelle che delimitano le zone del campo di pallacanestro. L'area dei 3 secondi deve essere colorata, all'interno delle linee di delimitazione, con tinteggiatura in contrasto con il colore del resto del pavimento di gioco;
- b) i basamenti a terra destinati al sostegno dei canestri, devono essere collocati a distanza non inferiore a metri 2 dal margine esterno della riga di fondo campo del rettangolo di gioco;
- c) area libera sull'intero perimetro del campo di gioco, per una ulteriore larghezza di almeno metri 2;
- d) l'area destinata alle panchine delle squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, deve essere collocata all'esterno della predetta area libera.

4.2.2. La pavimentazione del campo di gioco deve risultare in parquet; non sono consentite pavimentazioni in parquet incollate direttamente sul massetto di sottofondo. Le caratteristiche della pavimentazione devono rispondere alle caratteristiche di funzionalità e uniformità di cui al Regolamento relativo all'impiantistica sportiva per il gioco della pallacanestro redatto dalla FIP.

4.2.3. Deve essere garantita la costante presenza di almeno quattro addetti alla manovra degli spazzoloni per l'asciugatura del campo di gioco. Del loro comportamento risponde il dirigente della squadra ospitante addetto agli arbitri.

4.2.4. I canestri o unità di sostegno devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Devono possedere i requisiti di funzionalità e sicurezza previsti dalla norma UNI EN 1270/2006;
- b) collocazione al di fuori del rettangolo di giuoco, a distanza non inferiore a metri 2 dal bordo esterno delle linee di fondo campo. Tale distanza deve essere rispettata su tutto il perimetro del traliccio stesso;
- c) colore vivace e chiaramente visibile dai giocatori;
- d) adeguata imbottitura per prevenire eventuali infortuni;
- e) adeguato ancoraggio per ridurre al minimo le oscillazioni e l'eventuale ribaltamento.

4.2.5. I tabelloni dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) In vetro antiriflessi in cristallo stratificato temperato a norma UNI EN 12150/2019;
- b) i bordi e gli angoli inferiori devono essere adeguatamente protetti con imbottiture di cui alla norma UNI 11739/2019 al fine prevenire eventuali infortuni. Lo spessore di tale materiale non rientra nel calcolo della distanza da terra dello specchio stabilita dal Regolamento tecnico federale;
- c) apparecchiatura luminosa denominata "*contorno luminoso di stop*" da fissarsi nella parte retrostante del cristallo oltre al dispositivo luminoso denominata "*stop lamp*" che dovrà essere presente negli apparecchi dei "24";
- d) superficie rivolta verso il campo levigata, con le linee previste dall'articolo 8 del Regolamento tecnico marcate in colore bianco;
- e) dimensioni e distanza dal campo previste dal Regolamento tecnico.

4.2.6. Gli anelli dei canestri devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Costituiti in acciaio pieno;
- b) colore RAL 2004;
- c) sistema di snodo che consenta un'inclinazione rispetto al terreno tale da ammortizzare adeguatamente gli effetti degli urti durante le azioni di giuoco;
- d) sistema di snodo inaccessibile dall'esterno.

4.2.7. Sui tabelloni devono essere applicati gli adesivi dalla LBA e della FIP.

4.2.8. Il tavolo degli ufficiali di campo deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) collocazione in corrispondenza della linea centrale del campo sul lato delle panchine;
- b) deve essere stato di protezioni conformi alla norma UNI 11739/2019 sia sul lato verso il campo che lateralmente e non deve presentare spigoli vivi;

- c) dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di almeno otto persone;
 - d) dotazione di un microfono per comunicazioni dirette al pubblico;
 - e) dotazione dei comandi di controllo delle attrezzature elettroniche (consolle);
 - f) dotazione dell'apparecchiatura denominata "*Precision Time*";
 - g) dotazione Time Machine (salvi eventuali sviluppi tecnologici);
 - h) dotazione Instant Replay System.
- 4.2.9. I due tabelloni luminosi, collocati in posizioni opposte tra loro in modo da consentirne la migliore visibilità da parte del pubblico, devono contenere:
- a) cronometro luminoso digitale a numeri decrescenti;
 - b) segnale acustico automatico di forte intensità per l'indicazione della fine di ciascun tempo;
 - c) segnale luminoso di arresto del cronometro;
 - d) indicazione dei numeri dei giocatori delle due squadre e dei relativi falli personali commessi e punti realizzati;
 - e) indicazione dei falli di squadra;
 - f) indicazione del nome delle due squadre.
- 4.2.10. I due tabelloni possono essere sostituiti da un blocco quadrangolare di segnalazione posto al di sopra del cerchio di centro campo, recante sui quattro lati le indicazioni di cui al precedente comma. In questo caso sono obbligatori i ripetitori da collocare a due angoli contrapposti del campo di gioco, con la indicazione del punteggio e del tempo generale.
- 4.2.11. Gli apparecchi luminosi per la segnalazione dei "*24 secondi*", collocati sopra i tralicci dei canestri, devono essere sincronizzati con le altre attrezzature elettroniche.
- 4.2.12. In ogni Impianto Sportivo devono essere inoltre disponibili le seguenti dotazioni ed attrezzature di riserva:
- a) Due tabelloni;
 - b) due anelli completi di retina;
 - c) due apparecchi per i "*24 secondi*";
 - d) un tabellone manuale segnapunti.
- 4.2.13. In ogni Impianto Sportivo dovrà essere situato a bordo campo un tavolo per i rilevatori statistici di dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di quattro persone. I rilevatori dovranno avere inoltre una connessione internet attiva in modo permanente durante la gara, per trasmettere le statistiche in tempo reale sul sito Internet della LBA.

La postazione dei rilevatori statistici può essere prevista anche direttamente al tavolo degli Ufficiali di Campo.

I rilevatori dovranno utilizzare il programma di rilevazione ufficiale fornito e omologato dalla LBA.

Al termine di ogni quarto la squadra ospitata dovrà ricevere almeno 5 copie dello scout. Le statistiche finali e copia finale del referto ufficiale dovranno essere inviate alla LBA entro e non oltre 1 ora dalla fine dell'incontro. I rilevatori dovranno trovarsi sul campo presso la loro postazione almeno 120 minuti prima dell'inizio dell'incontro.

In caso di servizio reputato inadeguato, la LBA potrà agire perché vengano adottate nei confronti della società le opportune sanzioni anche di natura pecuniaria, nell'ipotesi di precedente disatteso richiamo.

Persistendo l'inadeguatezza del servizio, la LBA potrà incaricare un esperto che provvederà ad istruire lo staff dei rilevatori, onde consentire gli standard qualitativi richiesti, addebitando il relativo costo alla società. Vano ogni precedente intervento, la LBA si riserva la facoltà di sostituire i rilevatori messi a disposizione dalla società con altri di propria fiducia, con relativo onere economico a carico della Società Sportiva.

4.2.14. In ogni Impianto Sportivo deve essere prevista una linea Wi-Fi al tavolo degli Ufficiali di Campo e nel loro spogliatoio di potenza sufficiente per permettere la realizzazione del referto elettronico. Lo spogliatoio degli Ufficiali di Campo deve essere inoltre provvisto di una stampante per la stampa dello stesso referto elettronico, se previsto.

4.2.15. L'Impianto Sportivo dovrà in ogni caso essere conforme alle prescrizioni previste dal Regolamento Commerciale della LBA.

4.3 Separazioni e protezioni

4.3.2 Le Società Sportive devono garantire l'adeguata separazione tra il campo di gioco e l'area destinata al pubblico, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di norme vigenti in materia e imposizioni o richieste delle competenti autorità.

4.3.3 L'ingresso al campo destinato alle squadre, agli arbitri ed agli ufficiali di campo deve essere completamente protetto contro l'eventuale lancio di oggetti da parte del pubblico.

4.3.4 Per garantire il corretto svolgimento delle gare e per salvaguardare la sicurezza di atleti e staff delle squadre ospiti, al fine di prevenire ed evitare situazioni di disagio, le panchine delle squadre, il tavolo degli ufficiali di campo e la zona riservata ai dirigenti devono essere protette da una struttura tamponata con materiale trasparente. Qualora la squadra

ospitante decidesse di non prevedere tale protezione, se la distanza tra la panchina ospite e la prima fila di spettatori è uguale o superiore ai metri 2, è possibile rimuovere la protezione e sostituirla con la presenza di numero 3 addetti alla sicurezza; se la distanza tra la panchina ospite e la prima fila di spettatori è invece inferiore ai metri 2, è possibile rimuovere la protezione e sostituirla con la presenza di numero 5 addetti alla sicurezza.

4.3.5 Le piazzole per l'impianto delle telecamere devono parimenti essere opportunamente protette e devono essere individuate all'inizio della Stagione Sportiva 2022/2023 in modo da non intralciare il personale di servizio e per non togliere la visuale al pubblico pagante.

4.4. Capienza minima degli Impianti Sportivi

La capienza minima dell'Impianto Sportivo è di 3.500 spettatori. La capienza viene determinata dal numero dei posti a sedere illustrati nel verbale della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Sezione 4**CRITERI SPORTIVI**

1. Al fine dell'ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono rispettare e osservare specifici criteri di natura sportiva. E così devono, entro il termine del 30 giugno 2022 depositare, nel Cloud federale, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società Sportiva (secondo quanto previsto all'**Allegato 18**) nella quale si obbliga:
 - a) a partecipare ai due massimi campionati giovanili Eccellenza, con proprie squadre giovanili e non di altre società satellite;
 - b) a tesserare tecnici in possesso delle qualifiche e con le modalità di tesseramento specificate nelle DOA professionistiche e nel regolamento CNA;
 - c) a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani giocatori, impegnandosi a far sì che tutti i giovani siano seguiti nel loro percorso scolastico, educativo e formativo attraverso programmi tecnici e servizi dedicati e figure professionali che quotidianamente devono seguire la crescita umana e sportiva dei ragazzi coinvolti nelle attività sportiva della Società Sportiva;
 - d) a far sì che, all'inizio della Stagione Sportiva 2022/2023, il capo allenatore, un rappresentante dei propri giocatori e un dirigente della Società Sportiva partecipino ad un primo incontro organizzato dalla FIP con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari e a far sì che partecipino nei successivi incontri, sempre nel corso della Stagione Sportiva 2022/2023, uno degli allenatori, un rappresentante dei propri giocatori e un dirigente della Società Sportiva;
 - e) a far sì che partecipino le figure organizzative dirigenziali della Società Sportiva sulla base di specifiche esigenze formative, ad eventuali appuntamenti, incontri, giornate, organizzati dalla FIP o dalla LBA secondo i programmi e le modalità, in tema di razzismo, match fixing, inclusione, etc.;
 - f) a far sì che partecipi un medico tesserato ad almeno due incontri organizzati dalla LBA sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;
 - g) a far sì che partecipino le figure organizzative dirigenziali della Società Sportiva sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di aggiornamento organizzati dalla FIP o dalla LBA secondo i programmi e le modalità di svolgimento approvati dalla Commissione Dirigenti Sportivi.

Sezione 5

CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA DI BASE

1. Ai fini della concessione della Licenza Nazionale, ogni Società Sportiva deve dotarsi di una struttura organizzativa interna omogenea e funzionale, atta a garantire la piena e indipendente operatività.

Ciascuna Società Sportiva deve allegare, al momento della presentazione della domanda di concessione della Licenza Nazionale, una dichiarazione, sottoscritta dal proprio legale rappresentante (secondo quanto previsto all'**Allegato 19**), in forza della quale si impegna a depositare presso la FIP, entro il termine di inizio del Campionato e per tutta la durata dello stesso, le dichiarazioni e la documentazione prevista nel Regolamento CNA relative ai tesseramenti per la stessa Stagione Sportiva 2022/2023, con conseguente deposito di tutti i relativi contratti, delle seguenti figure:

- a) il capo allenatore della prima squadra;
 - b) il primo e il secondo assistente allenatore della prima squadra. Il secondo assistente allenatore non può coincidere col Responsabile del settore giovanile;
 - c) il Responsabile del settore giovanile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del settore giovanile della Società Sportiva deve essere inquadrato come allenatore della Società Sportiva. Laddove non ricopra l'incarico di Capo allenatore di cui al punto che segue, il Responsabile del settore giovanile dovrà in ogni caso avere i requisiti previsti per il tesseramento come allenatore e partecipare a 18 partite dei due massimi Campionati giovanili di eccellenza per ciascuna Stagione Sportiva;
 - d) i due allenatori – di cui uno potrà essere il Responsabile del settore giovanile della Società Sportiva di cui al punto che precede - che copriranno il ruolo di Capo allenatore delle squadre partecipanti ai due massimi Campionati giovanili di eccellenza;
 - e) il Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali;
 - f) almeno un Preparatore Fisico della prima squadra, un Preparatore Fisico ed un Fisioterapista del settore giovanile.
2. A questo si deve aggiungere la scheda informativa (**Allegato 2**) per ciascun ruolo, da inviare entro lo stesso termine di cui sopra, riguardante:
- a) **il Dirigente Responsabile della Gestione** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri. Tale dirigente può coincidere anche con la figura dell'amministratore delegato o del direttore generale, ma non del direttore sportivo;
 - b) **il Direttore Sportivo (o General Manager)** della Società Sportiva, quale iscritto al relativo Elenco Speciale in vigore di accordo collettivo di categoria, ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società Sportiva nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

- c) **il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Tale dirigente può coincidere anche con la figura dell'amministratore delegato o del direttore generale, purché abbia le stesse qualifiche sopra richieste;
 - d) **il Responsabile della comunicazione** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, anche solo come pubblicitista; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni nel settore dei media e in tema di contenuti digitali e dei social network;
 - e) **il Responsabile Marketing/Commerciale** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;
 - f) **il Delegato per la gestione dell'evento**, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli Impianti sportivi. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;
 - g) **il Team Manager** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
 - h) **il Ticketing Manager** della Società Sportiva, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, che abbia anche capacità per la gestione del CRM.
3. La Società Sportiva che richiede la Licenza Nazionale deve depositare l'organigramma della stessa Società Sportiva e un programma che contempli almeno i seguenti aspetti:
- a) obiettivi del settore giovanile;
 - b) organizzazione del settore giovanile (organigramma);
 - c) personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
 - d) infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);
 - e) risorse finanziarie investite;
 - f) programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alle frodi sportive nel basket, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai giocatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile.
4. Le figure del Direttore Generale, del Direttore Sportivo, del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo e del Direttore Marketing e le altre figure sopra specificate al punto 1 devono prendere parte a corsi di formazione manageriale secondo limiti e modalità stabiliti annualmente dall'Assemblea di LBA.

CAPITOLO B

IL PROCEDIMENTO PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA NAZIONALE.

Sezione 6**DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA LICENZA NAZIONALE: I DOCUMENTI DA ALLEGARE**

6.1 La Società Sportiva, in possesso dei requisiti richiesti dal Manuale e nel rispetto dei criteri indicati nel precedente Capitolo A, deve presentare alla FIP, entro il 31 maggio 2022, la domanda di concessione della Licenza Nazionale.

6.2 La domanda deve essere compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'**Allegato 1** ed essere accompagnata dalla seguente documentazione relativa a:

6.2.1 Budget;

6.2.2 Indici;

6.2.3 Bilancio;

6.2.4 Stipendi e contributi;

6.2.5 Altri debiti verso Erario ed INPS;

6.2.6 Impianto sportivo;

6.2.7 Impegni sportivi.

6.2.1 BUDGET

6.2.1.1 Il Budget di cassa attestante la copertura finanziaria della Stagione Sportiva 2022/2023 compilato obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'**Allegato 3**.

6.2.1.2 La copia dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità sottoscritti per la Stagione Sportiva 2022/2023, attestanti un importo minimo di Euro 500.000,00 ed inseriti nella medesima voce del modello di cui all'**Allegato 3**. Si precisa che il mancato deposito dei documenti comporterà l'automatica rettifica da parte della Com.Te.C. degli importi inseriti nel budget di cassa con automatica richiesta di integrazione di fideiussione. In caso di mancato deposito di contratti di sponsorizzazione per un importo minimo di Euro 500.000,00, la Società Sportiva potrà sanare l'eventuale carenza presentando una fideiussione integrativa a quella già prevista dalla LBA (Euro 250.000,00) per un importo pari al 50% dell'eccedenza accertata e contestata dalla Com.Te.C. Tale fideiussione integrativa dovrà essere depositata sempre presso la LBA entro il termine perentorio previsto alla Sezione 7, articolo 7.5 e potrà essere restituita dalla LBA solo nel caso in cui la Società Sportiva depositi nuovi contratti di pubblicità e sponsorizzazione pari all'eccedenza accertata e contestata dalla Com.Te.C.

6.2.1.3 Il Verbale di assemblea dei Soci o, in alternativa, del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'**Allegato 4**, dal quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'approvazione del Budget Finanziario presentato ai fini della domanda. Con riferimento alla dichiarazione di impegno attestante adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario, a garanzia della continuità aziendale fino alla data ultima del 30 giugno 2023,

la Società Sportiva potrà depositare idonea attestazione così come specificato nell'**Allegato 5** o inserire tale dichiarazione nell'apposito verbale dei Soci così come indicato nell'**Allegato 4**.

6.2.2 INDICI

6.2.2.1 Il prospetto relativo ai rapporti R/I AC/PC CL/R riferiti alla data del 31 marzo 2022, redatto secondo lo schema di cui all'**Allegato 6** e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui i criteri economico-finanziari di cui alla Sezione 1 (rapporto Ricavi/Indebitamento, rapporto Attivo circolante/Passivo circolante e Costo del Lavoro/valore della Produzione), l'eventuale carenza patrimoniale dovrà essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- c) nella forma dell'aumento di capitale sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società Sportiva. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 cod. civ.

6.2.3 BILANCIO

6.2.3.1 La situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2022 redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato 7**. A tale documento dovrà essere allegata la situazione contabile redatta a sezioni contrapposte utilizzate per la predisposizione del prospetto.

6.2.3.2 L'attestazione del Collegio Sindacale che alla data del 31 marzo 2022 non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 cod. civ., come meglio specificato all'**Allegato 8**. In caso contrario la Società Sportiva dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del 30 giugno successivo. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società Sportiva, entro la data perentoria del 7 luglio 2022.

6.2.3.3 L'eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente 6.2.3.2, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

6.2.3.4 Le ricevute attestanti l'avvenuto deposito del bilancio chiuso al 30 giugno 2021 per le Società Sportive che chiudono il bilancio in un termine infra annuale o al 31 dicembre 2022 per le Società Sportive che chiudono il bilancio in anno solare.

6.2.4 STIPENDI E CONTRIBUTI

6.2.4.1 Prospetto attestante l'avvenuto pagamento di emolumenti, Contributi INPS, ritenute IRPEF così come da prospetto riconciliativo di cui all'**Allegato 9** riferito fino al mese di aprile della Stagione Sportiva 2021/2022, corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.

6.2.4.2 Le dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui all'**Allegato 10**, nonché da parte di tutti i lavoratori sportivi della Società Sportiva. E così, in relazione:

- a) agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti depositati presso la LBA in conformità con quanto previsto dalla legge e dagli accordi collettivi, fino alla mensilità di aprile della Stagione sportiva 2021/2022;
- b) ai compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per il mese di aprile della Stagione Sportiva 2021/2022, in forza di accordi, depositati presso la LBA, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico;
- c) alle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti depositato presso la LBA in conformità con quanto previsto dalla legge e dagli accordi collettivi, fino alla mensilità di aprile della Stagione Sportiva 2021/2022 e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti depositato presso la LBA in conformità con quanto previsto dalla legge e dagli accordi collettivi per la mensilità fino di aprile della Stagione Sportiva 2021/2022;
- d) alle ritenute IRPEF, relative a compensi dovuti ai tesserati, per il mese di aprile della Stagione Sportiva 2021/2022, in forza di accordi, depositati presso la LBA, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico.

6.2.4.3 La dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera compreso IRPEF ed

INPS, fino a tutto il mese di aprile della Stagione Sportiva 2021/2022, come da [Allegato 11](#).

6.2.4.4 La dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante di aver depositato copia dei contratti di cui alla Sezione 1, articolo 1.4. di cui all'[Allegato 13](#).

6.2.4.5 La lettera rilasciata dall'azionista o socio di riferimento dalla quale emerge in maniera chiara e inequivocabile l'effettivo impegno nel fornire l'adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario a garanzia della continuità aziendale fino alla data ultima del 30 giugno 2023 di cui all'[Allegato 5](#).

6.2.4.6 La dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP di cui all'[Allegato 14](#).

6.2.5 ALTRI DEBITI VERSO ERARIO ED INPS

6.2.5.1 La Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di IVA, IRES ed IRAP fino al 31 dicembre 2020 meglio descritta all'[Allegato 12](#).

6.2.5.2 La Certificazione camerale rilasciata dagli organi competenti.

6.2.5.3 Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – On Line) attestante l'avvenuto adempimento ad ogni obbligazione nei confronti dell'INPS alla data del 30 aprile 2022.

6.2.6 PALAZZETTO IMPIANTO SPORTIVO

6.2.6.1 La documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità in concessione dell'Impianto Sportivo ~~Palazzetto~~, nonché le licenze e le risultanze di cui alla Sezione 3 del Manuale, deve essere inviata anche alla CIS della FIP.

6.2.7 IMPEGNI SPORTIVI

6.2.7.1 La dichiarazione del legale rappresentante della Società Sportiva che attesti gli impegni sportivi di cui alla Sezione 5 del Manuale.

6.2.7.2 La dichiarazione in forza del quale la Società Sportiva si impegna a depositare i tesseramenti delle figure specificate nella Sezione 5.

Sezione 7**PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE LICENZE NAZIONALI DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE**

- 7.1. Il Manuale può essere modificato mediante delibera assunta dal Consiglio federale della FIP, su indicazioni e richieste di modifica della Com.Te.C. e della LBA che devono pervenire alla segreteria della FIP e alla Com.Te.C. entro il 31 marzo 2022. La delibera di approvazione delle modifiche e del Manuale deve essere assunta inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2022.
- 7.2. La documentazione richiesta per la concessione della licenza nazionale deve essere valutata preventivamente dalla Com.Te.C., dalla LBA e dalla Commissione Impianti Sportivi per quanto di loro competenza, in relazione alle verifiche e ai controlli effettuati sui documenti depositati dalle Società Sportive nelle rispettive sezioni del Cloud Federale, come segue:
- a) la Com.Te.C. dovrà effettuare le verifiche e i controlli sui criteri e parametri economico-finanziari previsti dal Manuale (Sezione 1 ad eccezione dell'articolo 1.2; Sezione 2; Sezione 6 ad eccezione degli articoli 6.2.6 e 6.2.7);
 - b) la LBA dovrà effettuare le verifiche e i controlli sui criteri legali e sportivi previsti nel Manuale, ivi incluse le modalità di rilascio della fideiussione (Sezione 1, articolo 1.2; Sezione 4; Sezione 5; Sezione 6, articolo 6.2.7);
 - c) la CIS della FIP dovrà effettuare le verifiche e i controlli sui criteri infrastrutturali previsti dal Manuale (Sezione 3; Sezione 6, articolo 6.2.6).
- 7.3. Le Società Sportive che richiedono la concessione della Licenza Nazionale, con eccezione delle neo promosse, devono depositare nel Cloud federale la domanda con allegata la documentazione alla Segreteria della FIP entro il 31 maggio 2022 per le opportune verifiche nei termini e con le modalità previsti nella presente Sezione. Il termine è perentorio.
- 7.4. Il successivo 1 giugno 2022 si apre l'iter amministrativo per la concessione della Licenza Nazionale. Nel mese di giugno, le Società Sportive possono integrare la documentazione allegata alla domanda depositando i relativi documenti nel Cloud federale. Nel mese di giugno, e comunque entro 7 giorni dall'omologazione della gara che ha sancito la promozione al Campionato di Serie A, le Società Sportive neo promosse, che intendono ottenere la Licenza Nazionale, devono depositare la domanda con allegata la documentazione ai soggetti nelle forme sopra indicate.
- 7.5. Il successivo 1 luglio 2022, se necessario, la Com.Te.C. informa le Società Sportive degli eventuali motivi ostativi che non consentono la concessione della Licenza, per quanto di sua competenza, sui documenti inviati e le eventuali richieste di modifiche e integrazione.

Le Società Sportive devono, entro il termine perentorio del 7 luglio 2022, integrare, sanare e soddisfare le richieste della Com.Te.C., depositando, sempre nel predetto termine, i relativi documenti nel Cloud federale. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della concessione della Licenza Nazionale.

Il successivo 1 luglio 2022, se necessario, la LBA invia alle Società Sportive le sue eventuali osservazioni, per quanto di sua competenza, sui documenti inviati e le eventuali richieste di modifiche e integrazione. Le Società Sportive devono, entro il termine perentorio del 7 luglio 2022, integrare, sanare e soddisfare le richieste della LBA, depositando, sempre nel predetto termine, i relativi documenti nel Cloud federale. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della concessione della Licenza.

- 7.6. Il successivo 1 luglio 2022, se necessario, la CIS della FIP invia alle Società Sportive le sue eventuali osservazioni, per quanto di sua competenza, sui documenti inviati e le eventuali richieste di modifiche e integrazione. Le Società Sportive devono, entro il termine perentorio del 7 luglio 2022, integrare, sanare e soddisfare le richieste della LBA, depositando, sempre nel predetto termine, i relativi documenti nel Cloud federale. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del predetto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della concessione della Licenza Nazionale.
- 7.7. Entro il 12 luglio 2022, la Com.Te.C., la LBA e la CIS trasmettono alla Segreteria della FIP il proprio parere, positivo o negativo, sulla documentazione inviata e/o integrata nei termini che precedono da ciascuna Società Sportiva, in relazione alle verifiche e ai controlli effettuati sui documenti depositati dalle Società Sportive nelle rispettive sezioni del Cloud Federale. La LBA comunicherà altresì alla FIP l'elenco delle Società Sportive che non hanno adempiuto a quanto previsto nel Regolamento Esecutivo della LBA specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alla LBA (in particolare il mancato rispetto di quanto previsto alla Sezione 1, articolo 1.2, lettere a), b), c), d), e) e f).
- 7.8. Entro e non oltre il 20 luglio 2022, il Consiglio federale, dopo aver esaminato la documentazione preparata dalla Segreteria Generale, delibera la concessione o il diniego della Licenza Nazionale alle singole Società Sportive.
- 7.9. Tutti i termini previsti dal Manuale per la concessione della Licenza Nazionale, e che sono riassunti nell'**Allegato 15**, devono considerarsi perentori soltanto se sono specificamente indicati come tali.

Sezione 8**RICORSO AVVERSO ALLA MANCATA CONCESSIONE DELLA LICENZA NAZIONALE**

- 8.1. Avverso la decisione del Consiglio federale di diniego della concessione della Licenza Nazionale di cui alla Sezione 7, articolo 7.8, è esclusa ogni impugnativa in ambito federale ed è unicamente consentito, ad iniziativa della sola Società Sportiva non ammessa, il ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche istituita ai sensi dell'art.12bis comma 4bis e dall'art.12ter dello Statuto del CONI, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, nei modi e termini previsti dal *“Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche”*, che disciplina altresì il relativo procedimento, il cui testo viene riportato in **Allegato 16**, ai fini della sua conoscenza da parte delle Società Sportive destinatarie del provvedimento.
- 8.2 Le Società Sportive, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della delibera di ammissione e del Manuale, possono essere ammesse ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

CAPITOLO C

OBBLIGHI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DELLE LICENZE NAZIONALI.

Sezione 9**OBBLIGHI A CARICO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE DOPO AVER OTTENUTO LA LICENZA NAZIONALE**

- 9.1 Le Società Sportive che hanno ottenuto la Licenza Nazionale devono osservare, nel corso della Stagione Sportiva 2022/2023, specifici obblighi e prescrizioni, il cui rispetto sarà comunque valutato secondo i principi della lealtà e correttezza sportiva.
- 9.2 In particolare, le Società Sportive devono:
- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni della FIP e della LBA, dei loro organi e degli eventuali collegi arbitrali, nonché tutti gli obblighi derivanti dall'affiliazione alla FIP e dall'associazione nella LBA;
 - b) rispettare gli obblighi assunti nei confronti delle altre Società Sportive associate alla LBA, dei propri tesserati e degli sportivi in generale;
 - c) evitare qualsiasi comportamento di propri dirigenti, tecnici, giocatori, tesserati, collaboratori o dipendenti che possa arrecare discredito o pregiudizio alla FIP, alla LBA, alle competizioni o ad altre Società Sportive associate;
 - d) adoperarsi per evitare qualsiasi comportamento di propri sostenitori che possa arrecare discredito o pregiudizio alla FIP, alla LBA, alle competizioni o alle altre Società Sportive associate;
 - e) rispettare, per quanto di propria spettanza, gli accordi intervenuti tra la FIP, la LBA e terzi e comunque collaborare al loro buon esito;
 - f) sottoporsi ai controlli ed alle verifiche disposte dalla Com.Te.C., dalla LBA e dalla CIS della FIP, prestando comunque leale collaborazione con le stesse e i loro incaricati;
 - g) i componenti degli organi amministrativi e di controllo delle Società Sportive hanno l'obbligo di informare senza indugio la Com.Te.C. di tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società Sportiva o una violazione delle norme di legge e delle norme federali; ovvero avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società Sportiva o pregiudicarne la continuità dell'impresa;
 - h) comunicare alla Com.Te.C. e alla LBA entro trenta giorni dalla loro conoscenza:
 - ogni modifica statutaria;
 - la nomina di nuovi amministratori e procuratori o la modifica dei relativi poteri;
 - la trasformazione, fusione, scissione o qualsiasi altra vicenda societaria, secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti della FIP;
 - qualsiasi atto inter vivos di disposizione di quote di partecipazione al capitale sociale della Società Sportiva associata;
 - qualsiasi atto di costituzione di pegno o usufrutto sulle azioni societarie;
 - qualsiasi controversia della Società Sportiva con terzi, che possa pregiudicare la consistenza patrimoniale della Società Sportiva stessa;
 - nomina di nuovi Componenti del Collegio Sindacale.

- i) depositare tutti i contratti di cui alla Sezione 1, articolo 1.4, nonché Sezione 5, articolo 1, sottoscritti successivamente al 30 giugno 2022 per il corso di tutta la Stagione Sportiva 2022/2023 entro 5 (cinque) giorni dalla loro sottoscrizione;
 - j) di dare accesso alla LBA alle proprie library di immagini ovvero di autorizzare la LBA ad utilizzare le library, proprie e delle Società Sportive, ai fini della conservazione delle immagini di archivio nelle library medesime, anche al fine di adempiere per la Stagione Sportiva 2022/2023 e le Stagioni Sportive successive alle obbligazioni da quest'ultima assunte con soggetti terzi.
- 9.3. In caso di escussione, anche parziale, di una o entrambe le fideiussioni di cui alla Sezione 1, dette fideiussione devono essere reintegrate entro il termine perentorio di venti giorni. Scaduto inutilmente il predetto termine e fino alla successiva reintegrazione, (i) la LBA tratterà qualunque importo dovuto alla Società Sportiva, per qualsiasi titolo o ragione, fino alla concorrenza dell'importo non reintegrato e (ii) sarà inibita la possibilità di richiedere il tesseramento di nuovi atleti e allenatori e il deposito di nuovi contratti (anche con riferimento al mutamento di status di atleti e allenatori già tesserati).

Sezione 10**ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA LICENZA NAZIONALE. I CONTROLLI PERIODICI DELLA COM.TE.C. E DELLA LBA NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

- 10.1. In riferimento alla Licenza Nazionale, le Società Sportive devono comunque depositare presso la Com.Te.C, dopo la presentazione della domanda di concessione della Licenza Nazionale e per tutta la Stagione Sportiva 2022/2023:
- a) entro il 31 agosto 2022 le dichiarazioni e la documentazione relativa ai tesseramenti delle figure specificate alla Sezione 5;
 - b) entro il 30 settembre 2022, l'eventuale dichiarazione della Società Sportiva neopromossa di adeguamento al modello 231;
 - c) tutti i contratti di tesseramento, inclusi quelli di immagine di cui alla Sezione 1. Tali contratti vanno inviati comunque anche alla LBA.
- 10.2 Entro il 30 settembre successivo la LBA deve comunicare alla Com.Te.C. l'esito della ricezione delle autodichiarazioni previste dal Regolamento Esecutivo LBA in merito all'avvenuto e integrale pagamento di tutte le competenze relative ai diritti di immagine di giocatori e allenatori tesserati riferite per competenza ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
- 10.3 La contabilità deve essere tenuta dalle Società Sportive in osservanza delle norme di legge, utilizzando un piano dei conti idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio sia a consentire alla Com.Te.C. stessa i controlli periodici sull'equilibrio economico-finanziario e il rispetto del budget di cui alla Sezione 6.
- 10.4. Quanto al bilancio di esercizio, le Società Sportive, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente:
- a. alla relazione sulla gestione;
 - b. alla relazione del collegio sindacale;
 - c. alla relazione contenente il giudizio del Revisore legale, nel caso in cui quest'ultimo sia previsto;
 - d. al verbale di approvazione;
 - e. alla dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della Società Sportiva e dal soggetto responsabile del controllo contabile.
- Tali obblighi si applicano anche in caso di mancata approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri previsti per la redazione del bilancio dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione dovrà essere fatto pervenire alla Com.Te.C. il relativo verbale, comprensivo del bilancio effettivamente

approvato. Non è consentita l'adozione del bilancio in forma abbreviata.

10.5. Quanto al bilancio e alla Relazione semestrale, le Società Sportive, entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia di un bilancio semestrale, di una relazione degli amministratori sul medesimo corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e la relazione contenente il giudizio del Revisore legale, unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della Società Sportiva e dal soggetto responsabile del controllo contabile. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove se ne verifichino i presupposti. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili devono figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. A tali fini, le note esplicative ed integrative devono:

- a. contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicare i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
- b. consentire un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
- c. indicare i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

10.6. Quanto al Rapporto Ricavi/Indebitamento (prospetto "RI"): le Società Sportive, nei termini previsti nei precedenti articoli 10.4 e 10.5. entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data del 31 dicembre e del 31 marzo successivo, devono far pervenire alla Com.Te.C., sulla base di una situazione economica e patrimoniale trimestrale di competenza e riferita agli elementi risultanti dalle scritture contabili, il prospetto RI con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base di quanto previsto ai successivi paragrafi della presente norma.

- Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, la verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti ricavi relativi all'ultimo bilancio approvato:
 - a) gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni;
 - b) i proventi derivanti dalle convenzioni individuali o collettive con Enti e società radio-televisive o altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie ovvero derivanti dalla partecipazione a competizioni internazionali;
 - c) i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori (ivi compresi i premi di valorizzazione) al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; ad essi devono essere aggiunti tutti gli altri ricavi derivanti dall'attività sportiva e da eventuali contributi dei soci.
- L'indebitamento corrente da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti infruttiferi e postergati verso soci. I debiti verso l'Erario sono

indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, la FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del parametro. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". È vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti. La FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella Stagione Sportiva successiva per i debiti finanziari verso Istituti di Credito a lungo termine nonché per quelli assunti per investimenti patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in società immobiliari da utilizzare direttamente per l'esercizio dell'attività sportiva. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, siccome prevista da norme di legge o contrattuali. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la FIP può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella Stagione Sportiva successiva.

- Sono compresi nell'indebitamento corrente, se passivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei giocatori, mentre i medesimi saldi finanziari, se attivi, sono portati a riduzione dell'indebitamento solamente se derivanti da operazioni di trasferimento tra società italiane, con esclusione pertanto dei crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento effettuate con società estere, salvo che la certezza ed esigibilità di questi ultimi crediti sia certificata dal Revisore legale.

10.7 Quanto all'Indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, esso va calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla FIP:

- a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti- settore specifico e Crediti verso altri;
- b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti.

L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

10.8 Quanto all'Indicatore del Costo del lavoro Allargato, esso va calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati:

- a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei giocatori e delle quote di ammortamento relative ai costi del settore giovanile già capitalizzati, i costi sostenuti per il pagamento dei diritti d'immagine, scouting e procuratori;
- b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni giocatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione giocatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dalle situazioni intermedie, mentre i Ricavi sono desunti dai valori scaturiti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvati.

10.9 Le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui agli articoli 10.6, 10.7 e 10.8 contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrali approvati. Le sole Società Sportiva neopromosse in Serie A sono esonerate dal deposito dei suddetti indicatori di controllo, calcolati sul bilancio d'esercizio al 30 giugno della Stagione Sportiva 2021/2022 (in cui la società militava nel Campionato di Serie A2). Se alla data del 31 dicembre o 30 al giugno di ciascun anno il bilancio dell'esercizio precedente non fosse stato ancora approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà conto dei ricavi risultanti dal prospetto RI calcolato sulla base delle indicazioni di cui al successivo comma. Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, i predetti prospetti dovranno essere redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio. In tal caso, le Società Sportive devono far pervenire alla Com.Te.C.:

- a) i prospetti di cui agli articoli 10.6, 10.7 e 10.8 con l'indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;

- b) i prospetti di cui agli articoli 10.6, 10.7 e 10.8 con l'indicazione dei rapporti redatti sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.

Le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., entro il 31 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui agli articoli 10.6, 10.7 e 10.8 contestualmente al deposito della situazione economico patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio del Revisore legale ("*limited review*").

I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della Società Sportiva o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal Revisore legale o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10.11 La misura dei coefficienti dei parametri di controllo, le eventuali nuove date di deposito dei documenti richiesti dal vigente regolamento nonché il coefficiente percentuale da adottarsi nei termini di cui al presente Manuale, vengono stabiliti annualmente dal Consiglio federale su proposta della Com.Te.C. entro la data di inizio del Campionato.

10.12 Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla società.

10.13 Quanto al deposito attestazioni emolumenti, le Società Sportive, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun bimestre, secondo le modalità stabilite dalla FIP devono depositare presso la Com.Te.C. idonea documentazione comprensiva di liberatorie, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti maturati nel bimestre di riferimento nei confronti di tutti i giocatori e allenatori tesserati con contratti depositati presso la LBA. In particolare:

- a) primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- b) secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- c) terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- d) quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- e) quinto bimestre e sesto bimestre: le Società Sportive devono documentare alla Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro i termini fissati dal presente Manuale, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti

per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile); sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati.

Entro i termini sopra indicati le Società dovranno depositare idonee liberatorie predisposte secondo le indicazioni rilasciate dalla FIP e debitamente sottoscritte dai giocatori ed allenatori tesserati.

In caso di contenzioso le Società Sportiva devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla Società Sportiva al momento dell'iscrizione al campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla Società Sportiva esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati in sede di sottoscrizione del contratto.

10.14 Quanto alle Ritenute, Contributi previdenziali e Fondo Fine Rapporto, le Società Sportive devono documentare alla FIP – Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

- a) primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- b) secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- c) terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- d) quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Rapporto, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati;
- e) quinto bimestre e sesto bimestre: le Società Sportive devono documentare alla Com.Te.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIP, entro i termini stabiliti dal presente Manuale, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile);
- f) sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati.

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le Società Sportiva

devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le Società Sportive devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute IRPEF ed i contributi INPS devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla Società Sportive al momento dell'iscrizione al Campionato.

Le Società Sportive secondo le modalità e le date fissate dalla FIP dovranno depositare idonea attestazione di regolarità contributiva rilasciati dai competenti Enti Previdenziali.

- 10.15 Quanto alla Verifica pagamenti Diritti immagine giocatori e allenatori ceduti a società terze, le Società Sportive, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun bimestre, devono depositare presso la Com.Te.C. idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle competenze riconosciute a società terze, anche di diritto estero, titolari di eventuali diritti appartenenti ai giocatori e allenatori. Il contratto o scrittura privata attestante l'eventuale acquisizione di eventuali diritti di proprietà del giocatore e dell'allenatore dovrà essere depositato presso la LBA e la FIP entro il termine di avvenuto tesseramento del giocatore e/o allenatori. La FIP può inoltre prevedere che il compenso da riconoscere alla eventuale società terza già titolare di un qualsiasi diritto appartenente al giocatore e all'allenatore non ecceda una determinata percentuale del totale delle retribuzioni lorde risultanti dal contratto regolarmente depositato presso la LBA. Le Società Sportive secondo le modalità e le date fissate dalla FIP dovranno depositare idonea attestazione di avvenuto pagamento delle spettanze riconosciute a società terze.

Sezione 11

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.

- 11.1 Qualunque violazione delle norme relative alla procedura di concessione della Licenza Nazionale ed altresì qualunque mancato adempimento degli obblighi e dei doveri previsti dalla detta procedura, purché non sanato nei termini concessi dal Manuale, saranno sanzionati dal Consiglio federale con il diniego della concessione della Licenza Nazionale. Una volta ottenuta la Licenza Nazionale, le condotte delle Società Sportive poste in essere in violazione delle disposizioni del Manuale saranno sanzionate nei termini di cui agli articoli che seguono.
- 11.2 In caso di ritardo non superiore a sette giorni nel deposito nel Cloud federale, da parte della Società Sportiva e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui alla Sezione 10, articoli 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8, il Consiglio federale applica la sanzione dell'ammonizione con diffida. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio federale applica l'ammenda da un minimo di Euro 15.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00 per le Società Sportive. In caso di ritardo superiore a sette giorni il Consiglio federale applica l'ammenda nella misura minima sopra prevista. In caso di recidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva il Consiglio federale applica l'ammenda nella misura massima sopra prevista.
- 11.3 In caso di omesso deposito nel Cloud federale, da parte della Società Sportiva e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui alla Sezione 10, articoli 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8, il Consiglio federale applica la sanzione dell'ammenda nella misura massima sopra stabilita e il Presidente federale dispone che la Società Sportiva non possa provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti atleti e allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società Sportiva corredata dai documenti la cui trasmissione era stata omessa, ovvero dai documenti da cui risulti il rispetto dei rapporti di cui al successivo punto.
- 11.4 In caso di mancato rispetto dei rapporti Ricavi/Indebitamento e/o Indice di liquidità e/o del Rapporto del Costo del Lavoro Allargato nelle misure previste, riferiti alla data del 31 dicembre, la Com.Te.C. anche tramite spes, mail e/o con lettera raccomandata contesta alla Società Sportiva l'inadempienza e la invita nel termine di 30 giorni dal ricevimento a provvedere a riequilibrare la situazione patrimoniale.
La situazione patrimoniale deve essere riequilibrata da parte della Società Sportiva mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:
- a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
 - b) con versamenti in conto futuro copertura perdite;
 - c) nella forma dell'aumento di capitale sociale regolarmente sottoscritto e versato;

- d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini delle presenti disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito su conti correnti intestati alla Società Sportiva.

In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nel termine fissato dalla Com.Te.C. Il Consiglio federale, su segnalazione della stessa Com.Te.C., applica alla Società Sportiva inadempiente l'ammenda nella misura massima prevista al superiore articolo 11.2 e il Presidente federale dispone che la Società Sportiva non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori.

Tale ultimo provvedimento può essere revocato su istanza della Società Sportiva corredata dai documenti da cui risulti di avere riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto dei parametri. Per il caso di mancato rispetto dei medesimi rapporti alla scadenza del 31 marzo si applica la disciplina fissata nella Sezione 6 del presente Manuale.

Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei giocatori di cui al paragrafo precedente è revocato, su istanza della Società Sportiva al Consiglio federale, quando i predetti rapporti vengono ristabiliti nelle misure minime previste.

- 11.5 Alla Società Sportiva che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale il Consiglio federale, dietro segnalazione della Com.Te.C. applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Alla Società Sportiva che non adempie o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15, nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale, il Consiglio federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento riferito ai mancati pagamenti di emolumenti e/o mancato pagamento di INPS e/o mancato pagamento di Irpef e/o mancato pagamento di Fondo Fine Rapporto maturati nel bimestre in oggetto. Inoltre il Presidente federale dispone che la Società Sportiva non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori.

Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza della Società Sportiva, corredato dai documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e competenze omessi.

Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo, la penalizzazione si applica per essere scontata nella Stagione Sportiva 2022/2023; mentre per quelle commesse dal 1 marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica per essere scontata nella Stagione Sportiva successiva 2023/2024.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla Società Sportiva interessata ed inviati in copia alla segreteria della Com.Te.C. ed alla LBA.

- 11.6 Nel caso di rifiuto di sottoposizione a ispezioni e controlli, ovvero al mancato invio di documentazione eventualmente richiesta dalla Com.Te.C. ai fini di qualsiasi tipo di accertamento, la Società Sportiva è punita dal Consiglio federale dietro segnalazione dalla Com.Te.C. con non meno di due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato della Stagione Sportiva 2023/2024.
- 11.7 Nel caso di reiterato inadempimento agli obblighi di regolare pagamento, versamento e deposito delle relative attestazioni di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 che determina l'accumulo di minimo 12 (dodici) punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della medesima Stagione Sportiva 2022/2023, la Società Sportiva è punita dal Consiglio federale, con l'esclusione immediata dal Campionato competente anche se in corso di svolgimento.
- 11.8 È fatta salva la rilevanza disciplinare delle condotte delle Società Sportive ai sensi dei regolamenti adottati dalla LBA e le relative sanzioni irrogate dagli organi di giustizia della LBA medesima.
- 11.9 Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio federale ai sensi del presente articolo è esclusa ogni impugnativa in ambito federale.
- 11.10 Per quanto non contemplato valgono, sempreché applicabili, le norme della FIP.

CAPITOLO D
DEFINIZIONI E ALLEGATI.

Sezione 12

DEFINIZIONI.

12. I seguenti termini recanti iniziale maiuscola, indifferentemente per le corrispondenti versioni singolare o plurale, hanno nel presente documento il seguente significato:

CIS della FIP: è la Commissione Impianti Sportivi della Federazione, composta da 5 membri, tra cui un esperto in materia giuridica e un rappresentante della LBA.

Cloud federale: spazio virtuale della FIP dove, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy, la Società Sportiva, al cui rappresentante legale verranno affidate le chiavi di accesso, dovrà depositare tutti i documenti previsti nel Manuale ai fini del controllo e delle verifiche da parte della Com.Te.C., della LBA e della CIS della FIP.

Com.Te.C.: è la Commissione Tecnica di Controllo della FIP.

FIP: è la Federazione Italiana Pallacanestro.

LBA: è la Lega delle Società professionistiche di pallacanestro di Serie A.

Licenza Nazionale: è la licenza che viene rilasciata dalla FIP alla Società Sportiva che possiede i requisiti previsti dal Manuale per la partecipazione al Campionato di serie A.

Manuale: è il presente documento che contiene requisiti, modalità e termini per l'ottenimento della Licenza Nazionale.

Impianto sportivo: è dotato delle caratteristiche e le idoneità di cui alla Sezione 3, ove ciascuna Società Sportiva disputa le proprie partite casalinghe.

Revisore legale: è il revisore contabile o la società di revisione, iscritto/a nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che sia indipendente rispetto alle Società Sportive, che deve certificare il bilancio di cui alla Sezione 2 ovvero provvedere agli adempimenti di cui alla Sezione 10.

Società Sportiva: è ciascuna delle Società Sportiva che fa richiesta alla FIP per ottenere la Licenza Nazionale.

Stagione Sportiva: è il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il primo luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Sezione 13**ALLEGATI.**

1. Domanda per ottenere la Licenza Nazionale;
2. scheda informativa figure professionali Società Sportive;
3. modello attestante il budget di Cassa per la Stagione Sportiva per cui si richiede la Licenza Nazionale;
4. verbale assemblea dei Soci o, in alternativa, del Consiglio di Amministrazione, relativo al Budget Finanziario;
5. dichiarazione di impegno attestante adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario, a garanzia della continuità aziendale;
6. schema del prospetto relativo ai rapporti R/I AC/PC CL/R;
7. schema attestante la situazione patrimoniale ed economica;
8. attestazione del Collegio Sindacale relativo all'assenza di condizioni previste dagli artt. 2447, 2482 ter e 2484 cod. civ.;
9. prospetto riconciliativo relativo alle dichiarazioni di avvenuto pagamento di emolumenti, Contributi INPS, ritenute IRPEF ed al Fondo Fine Carriera;
10. schema di dichiarazioni liberatorie sottoscritte da giocatori, allenatori tesserati e lavoratori sportivi;
11. schema di dichiarazione di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera compreso IRPEF ed INPS;
12. schema della dichiarazione di avvenuto pagamento di IVA, IRES ed IRAP;
13. schema della dichiarazione di avvenuto deposito dei contratti di cui alla Sezione 1, articolo 1.4;
14. schema della dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP;
15. elenco dei termini e degli adempimenti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale;
16. regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche;
17. liberatoria Librari;
18. schema di dichiarazione impegni sportivi;
19. schema di dichiarazione impegni deposito documentazione staff tecnico.